



Al Sig. Sindaco Del Comune Di Imperia
Carlo Capacci
SEDE

Al Presidente del Consiglio Comunale di Imperia
Diego Parodi
SEDE

Mozione

Istituzione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario (Testamento Biologico)

Premesso che

- Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal

rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

Considerato che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

Considerato inoltre che:

- La più recente giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto, è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Rilevato che:

- È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia, già esaminata e approvata dalla Camera il 19 aprile scorso, con 326 voti favorevoli, 37 contrari e solo 4 astenuti (Registro delle Delibere - Dichiarazione anticipate di trattamento);

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico, religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

- Il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma del 267/00;

Ritenuto:

di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Imperia, siano registrati i testamenti biologici - ordinati per numero progressivo - al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

DELIBERA

1. di rassegnare al Sindaco e alla Giunta Comunale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, i seguenti indirizzi in materia di "testamento biologico":
 - a) di istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");
 - b) di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Imperia ed ha come finalità di consentire il deposito in busta chiusa e sigillata del proprio testamento biologico, sottoscrivendo un autodichiarazione in cui vengono indicati i nominativi del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di individuare il soggetto abilitato al ritiro della busta. Nel caso di deposito del Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia si può chiedere l'iscrizione al registro attraverso la presentazione dell'Atto Notarile comprovante tale azione.
2. di approvare, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte della Giunta Comunale, le modalità operative e organizzative di massima, intese a dare corretta esecuzione a quanto testè deliberato, modalità che, composte di n.9 (nove) articoli secondo il testo qui allegato, vengono a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro novanta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Roberto Saluzzo

Riccardo Ghigliazza

Allegato A



**LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE
DEL REGISTRO
DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI – REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

1. Premessa

Il Comune di Imperia nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato **REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**.

2. Testamento biologico: definizione

Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà o "Testamento Biologico" si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti proposti.

3. Soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione

Sono legittimati a chiedere l'iscrizione nel Registro dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Imperia, maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Il venir meno della residenza nel Comune di Imperia non comporta la cancellazione dal Registro.

4. Modalità di deposito del Testamento Biologico e relativa iscrizione nel Registro

Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione in "busta chiusa" del Testamento Biologico già predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario, controfirmata dallo stesso per accettazione, con lo scopo di garantire l'autenticità e la provenienza.

Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di agire.

Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare uno o più Fiduciari supplenti che assolveranno alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere i suoi compiti. Il Dichiarante dovrà predisporre altrettante dichiarazioni in "busta chiusa" da consegnare al Fiduciario o ai Fiduciari designati.

Il Fiduciario individuato nel Testamento Biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del Testamento Biologico medesimo.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale

azione.

Il deposito della “busta chiusa” contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario (o più fiduciari) dichiareranno di aver depositato la “busta” contenente il testamento biologico.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l’elenco dei soggetti Dichiaranti e relativi fiduciari.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l’attestazione dell’avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.

Nel documento rilasciato sarà riportato che: “il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso”.

L’ufficio comunale al quale fare riferimento sarà l’ufficio di Stato Civile.

5. Cancellazione e modifica di iscrizione dal Registro

1. L’iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. La modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

6. Iscrizione/cancellazione: modalità particolari

La raccolta della richiesta di iscrizione nel Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, potrà avvenire anche presso il domicilio indicato dal Dichiarante, o presso la struttura sanitaria presso la quale il Dichiarante si trovi ricoverato, purché situata nel Comune di Imperia, nel caso di comprovata impossibilità a recarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici).

7. Soggetti che possono prendere visione del Registro

Il Registro dei Testamenti Biologici non è pubblico.

Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione, il soggetto che ha chiesto l’iscrizione nel Registro medesimo, il Fiduciario e i Fiduciari supplenti eventualmente nominati e gli altri soggetti a tal fine eventualmente designati dal dichiarante anche in modo generico (ad esempio “medico curante”, “medici ospedalieri”) nell’impossibilità di individuarne le generalità in anticipo.

8. Pubblicizzazione e informazione

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella home page per il primo mese dopo l’approvazione e poi nella normale sezione dei regolamenti.

Altre forme di pubblicizzazione/informazione ai cittadini potranno essere assunte preferibilmente coordinandosi con l’Ordine dei Medici.

9. Conservazione e responsabilità

Le buste contenenti i testamenti biologici dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.

In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda al testamento eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente Regolamento.

Il Comune di Imperia e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto dei testamenti conservati.